CAMERA DEI DEPUTATI N 3861

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BELLUSCIO

Presentata il 24 giugno 1986

Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata dei pubblici dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — E cosa nota, e non solo ai diretti interessati, che con l'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n 79, si sia creata una grave sperequazione tra il personale del pubblico impiego in quiescenza

Con questa proposta di legge, pertanto, si vuole sanare la situazione creatasi ed in particolare stabilire

1) che quanto disposto dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n 79, si applichi fino al sessantesimo anno di eta,

2) che dal compimento del sessantesimo anno di eta, per tutti coloro che si trovano o vanno in pensione anticipata in applicazione della legge di cui al numero 1), si attribuisca l'indennita integrativa speciale per intero e i successivi scatti, fino all'età massima per il collocamento a riposo, siano ad essa aggiunti in rapporto agli anni di servizio utili ai fini del trattamento di quiescenza,

3) che gli invalidi di qualsiasi categoria (con riduzione minima del 33 per cento) che si trovino o vadano in pensione anticipata in applicazione del decreto-legge 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n 79, dal momento in cui hanno compiuto o compino il cinquantacinquesimo anno di eta si attribuisca l'indennita integrativa speciale e le successive variazioni per intero

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1

1 Fino al compimento del sessantesimo anno di eta, per il personale avente diritto all'indennita integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n 324, e successive modificazioni, che a partire dall'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n 79, abbia presentato o presenti domanda di pensionamento anticipato, la misura della indennita stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e determinata in ragione di un quarantesimo, per ogni anno di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo di tale indennita spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita di servizio

2 Qualora siano previste norme con differenti anzianita massime di servizio, la frazione sara ad esso proporzionata

3 Resta salvo l'importo di lire 448 554 lorde mensili, pari all'indennita integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministero del tesoro del 22 novembre 1982, qualora il computo suddetto porti ad una somma inferiore

ART 2

1 La differenza tra l'importo dell'indennita integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianita di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato o che cessa dal servizio dalla data di entrata in vigore del gia citato decreto-legge n 17 del 1983 e l'importo indicato nell'articolo precedente e conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni periodiche dell'indennita medesima

ART. 3.

1. Dal compimento del sessantesimo anno di età, a coloro che siano in pensione in base al citato decreto-legge n. 17 del 1983 o abbiano presentato o presentino domanda di pensionamento anticipato, è attribuita l'indennità integrativa speciale spettante al compimento del sessantesimo anno di età nella stessa misura del personale collocato a riposo con la massima anzianità di servizio; tuttavia le successive variazioni dell'indennità integrativa speciale verranno corrisposte in rapporto agli anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

ART. 4.

1. In ogni caso l'indennità integrativa speciale da attribuire per l'intero importo non può essere inferiore a quella spettante in base agli anni di servizio utili ai fini del pensionamento.

ART. 5.

1. L'indennità integrativa speciale e le successive variazioni vanno attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento della età del pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti.

ART. 6.

1. Gli invalidi di qualsiasi categoria che siano in pensione in base all'articolo 10 del citato decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, o che abbiamo presentato o presentino domanda di collocamento in pensione anticipata, e che siano stati o siano riconosciuti tali alla data di presentazione della domanda stessa, dal compimento del cinquantacinquesimo anno di età e corrisposta l'indennità integrativa speciale e le successive variazioni per l'intero importo.